

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 410-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica nella seduta del 13 dicembre 1979

*modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 16 gennaio 1980
(V. Stampato n. 1162)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(VALITUTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 gennaio 1980*

**Aumento del contributo annuo dello Stato a favore
del Museo nazionale della scienza e della tecnica
« Leonardo da Vinci » di Milano**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato in favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, sta-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, sta-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

bilito in lire 120 milioni dalla legge 29 aprile 1976, n. 354, è elevato a lire 500 milioni per l'anno finanziario 1978, a lire 600 milioni per l'anno finanziario 1979 e a lire 700 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1980.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 332, modificato dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, e dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 354, è sostituito dal seguente:

« L'Ente è retto da un consiglio di amministrazione composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
- b) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- e) un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla giunta provinciale;
- f) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal consiglio comunale;
- g) un rappresentante della camera di commercio, industria, e agricoltura di Milano, designato dal consiglio camerale;
- h) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7;
- i) il rettore dell'Università statale di Milano e il rettore del Politecnico di Milano, ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisce nelle funzioni di membro del consiglio, in caso di assenza o impedimento;
- l) un rappresentante del personale, designato dal personale del Museo;
- m) un rappresentante della regione Lombardia ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

bilito in lire 120 milioni dalla legge 29 aprile 1976, n. 354, è elevato a lire 500 milioni per l'anno finanziario 1978, a lire 600 milioni per l'anno finanziario 1979 e a lire 700 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1980.

Art. 2.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

All'onere di lire 380 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante utilizzo dell'apposito accantonamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; all'onere di lire 480 milioni, per l'anno finanziario 1979, si provvede per lire 380 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento e per lire 100 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno stesso; all'onere di lire 580 milioni, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo dell'apposito accantonamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

All'onere di lire 860 milioni, derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni 1978-1979, si provvede: per lire 760 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979, all'uopo utilizzando, quanto a lire 380 milioni, l'apposito accantonamento e, quanto ad ulteriori lire 380 milioni, l'accantonamento « estensione dell'assegno di studio agli studenti dei conservatori di musica, dell'accademia di danza e dell'accademia nazionale di arte drammatica »; per lire 100 milioni, a carico dello stanziamento del capitolo n. 1204 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1979; all'onere di lire 580 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo dell'apposito accantonamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto anno.

Identico.

Art. 4.

Identico.